



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 283908 DEL 2.12.2019, AVENTE AD OGGETTO "ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE" IN RIFERIMENTO ALLA "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI R.G. N.7639/2017 DEL 20/09/2017" E DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 237848 DEL 15.10.2019: AUTORIZZAZIONE AL PLIS DEL PARCO DEL ROCCOLO A STARE	<i>Nr. Progr.</i> 12
	<i>Data</i> 21/01/2020
	<i>Seduta NR.</i> 3

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	N
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 283908 DEL 2.12.2019, AVENTE AD OGGETTO "ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE" IN RIFERIMENTO ALLA "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI R.G. N.7639/2017 DEL 20/09/2017" E DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 237848 DEL 15.10.2019: AUTORIZZAZIONE AL PLIS DEL PARCO DEL ROCCOLO A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista:

- la nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 283908 del 2.12.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto *“Accettazione delle garanzie finanziarie”* in riferimento alla *“Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017”*,
- la nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 237848 del 15.10.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto *“Resoconto incontro tecnico del 15.10.2019”*;

Rilevato che:

- il provvedimento di compatibilità ambientale (VIA - decr. Dirig. 6875/2016 Città Metropolitana di Milano) rilasciato a Solter S.r.l. il 22.07.2016, valutava positivamente il progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 (progetto oggi appunto approvato con il provvedimento di cui al punto che precede), contestualmente al progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi;

- Il provvedimento di A.I.A. (R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017 di Città Metropolitana) al punto 10 prevede che *“al fine di attuare gli interventi compensativi di natura ambientale previsti dalla d.g.r. 1990/2014 per la presenza di “aree regionali protette sottoposte anche a tutela paesaggistica, aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della d.g.r. 10962/2009” l'Impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una proposta di “cessione di aree in prossimità dell'area di recupero o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto (Area Bacino 55.530 m 2,*

Area tecnica 1.850 m², Area riempimento posta a sud circa 9.000 m² per un totale di circa 65.000 m²) da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Comune competente negli altri casi. Per tale area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati". Si ricorda che la suddetta d.g.r. 1990/2014 prevede che "L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa";".

- che con nota prot. 4369 del 9.01.2018 Città Metropolitana evidenziava, tra l'altro, che "... l'efficacia dell'autorizzazione in oggetto risulta sospesa fino all'avvenuta accettazione, da parte di Città metropolitana di Milano, delle garanzie finanziarie prestate e che l'inizio dei lavori di approntamento di ciascun lotto, autorizzati con il medesimo provvedimento, non possono in ogni caso essere attivati prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, delle garanzie prestate"; inoltre, richiamato il punto 10 dell'AIA, precisava "che solo ad avvenuta cessione delle suddette aree, in attuazione degli interventi compensativi di natura ambientale previsti dalla d.g.r. 1990/2014, questa Città metropolitana procederà con l'accettazione delle garanzie finanziarie prestate".

- il Parco ed i Comuni hanno a suo tempo impugnato la pronuncia di compatibilità ambientale dell'intero progetto (con ricorso al Tar Milano R.G. n.2652/2016) nonché successivamente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 20.9.2017 per la realizzazione -all'interno dell'ambito- della discarica di rifiuti non pericolosi (con ricorso al Tar Milano R.G. n. 2895/2017) e l'approvazione del progetto di gestione dell'ATEg11 (RG 2226/2019) ed altresì che il Parco ed i Comuni si sono costituiti a difesa delle note di Città Metropolitana del gennaio 2018, impugnite avanti il TAR RG n. 686/2018 da Solter srl ;

- con la nota, di recente sopravvenuta, prot.283908 del 2.12.2019, Città Metropolitana nonostante la ferma opposizione del PLIS e la sua chiara contrarietà alla accettazione della mera proposta di cessione delle aree formulata nel luglio 2019 da Solter, ha ritenuto di fatto "la sussistenza dei presupposti di ottemperanza della ditta alla richiamata prescrizione autorizzativa" ed ha comunicato l'accettazione da parte sua delle garanzie finanziarie prestate da Solter inerenti il Lotto 1.

- tutti i provvedimenti su richiamati sono strettamente connessi.

Ritenuto che:

- è evidente l'interesse del PLIS, e ragionevole ed espressione di coerenza, proporre ora impugnazione contro il predetto provvedimento di recente notifica per vizi derivati dai provvedimenti presupposti e già impugnati ed altresì per vizi propri;

Vista:

- la nota pervenuta al Parco del Roccolo ed al Comune di Canegrate, nonché ai comuni di Busto Garolfo e Casorezzo da parte dell'avv. Seccia il 17 gennaio u.s.

- la suddetta nota nonché la bozza del disciplinare di incarico da cui si evince che il compenso richiesto dall'Avv. Seccia per la proposizione del ricorso congiunto del PLIS del Roccolo e dei Comuni di Busto G. e Casorezzo, è di massimo € 5.500,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA così composto:

- fase di studio e introduttiva: € 5.100,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA;

- fase cautelare e/o decisoria: € 400,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA ;

- rimborso di € 650,00 per contributo unificato;

per un totale di € 6.578,00 oltre IVA 22% pari ad € 8.025,16 oltre contributo unificato di € 650,00 per complessivi € 8.675,16

Richiamata la decisione del Comitato di Coordinamento del Parco del Roccolo, organo di gestione costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, nella seduta del 17/01/2020, con la quale è stato deliberato:

- di proporre ricorso avanti al TAR Milano, avverso il suddetto provvedimento;

- di autorizzare il Comune di Canegrate, attuale Ente Capo Convenzione del PLIS, a stare in giudizio per conto del PLIS del Roccolo, demandando a quest'ultimo Comune Capo Convenzione, tutti gli atti di competenza;

- che gli oneri del legale per la presentazione del ricorso saranno a capo: per un terzo al Parco del Roccolo, per un terzo al Comune di Busto Garolfo e per un terzo al Comune di Casorezzo;

- di individuare quale difensore legale l'Avv. Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio in quanto già difensore del Parco nonché dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo nel ricorso promosso avverso la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale di Città Metropolitana di Milano e nei

precedenti ricorsi su richiamati e in ogni caso già incaricato altresì di ulteriori ricorsi riguardanti le vicende relative al medesimo ambito territoriale estrattivo G11;

Rilevato che:

- in relazione alle predette modalità di riparto della spesa tra i Comuni, la spesa a carico del Comune di Busto Garolfo, per l'incarico di patrocinio legale nel ricorso oggetto del presente atto, allo stato ammonta a complessivi € **2.891,72**;

- vi è urgenza di affidare il predetto incarico, vista la necessità di notificare il ricorso al TAR entro il 31 gennaio 2020;

Vista l'allegata bozza di disciplinare di incarico tra il predetto legale e gli enti sopra citati, che definisce i rapporti tra le parti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.16 lett. D) del vigente statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 7 Gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 che differisce al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Richiamati i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16 giugno 2005, n. 12868, che ha risolto il contrasto esistente tra Sezioni semplici in ordine alla rappresentanza processuale degli enti locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il ricorso avanti al TAR Lombardia avverso la nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 283908 del 2.12.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto “*Accettazione delle garanzie finanziarie*” in riferimento alla “*Autorizzazione Integrata Ambientale* di R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017” e, per quanto possa occorrere, avverso la precedente nota di Città’ Metropolitana di Milano, prot. 237848 del 15.10.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto “*Resoconto incontro tecnico del 15.10.2019*” nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, demandando al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione dell’atto di delega all’Avv.to Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio Via T. Tasso n. 31;
- 2) di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Strumentali si provvederà all’affidamento dell’incarico legale ed all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo stimato, a carico del Comune di Busto Garolfo di € 2.891,72 con imputazione al cap. 1235/145 cod. c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del predisponendo Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, gestione competenza;
- 3) di dare esecuzione, quale Comune firmatario della Convenzione per la gestione in forma associata del PLIS Parco del Roccio, alla determinazione del comitato di coordinamento del Parco, assunta nella seduta del 17/01/2020, e comunque di esprimere il proprio assenso per la proposizione del ricorso avanti al TAR Lombardia - Milano da parte del Parco stesso, avverso la nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 283908 del 2.12.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto “*Accettazione delle garanzie finanziarie*” in riferimento alla “*Autorizzazione Integrata Ambientale* di R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017” e, per quanto possa occorrere, avverso la precedente nota di Città’ Metropolitana di Milano, prot. 237848 del 15.10.2019, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche, avente ad oggetto “*Resoconto incontro tecnico del 15.10.2019*” nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

- 4) di autorizzare il Sindaco di Canegrate a promuovere il su individuato ricorso per conto del PLIS e di demandare a lui la sottoscrizione della procura al Legale per la rappresentanza tecnica del Parco.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 21/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **12** del **21/01/2020**

OGGETTO

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 283908 DEL 2.12.2019, AVENTE AD OGGETTO "ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE" IN RIFERIMENTO ALLA "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI R.G. N.7639/2017 DEL 20/09/2017" E DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 237848 DEL 15.10.2019: AUTORIZZAZIONE AL PLIS DEL PARCO DEL ROCCOLO A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/01/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/01/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

OGGETTO:

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 283908 DEL 2.12.2019, AVENTE AD OGGETTO "ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE" IN RIFERIMENTO ALLA "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI R.G. N.7639/2017 DEL 20/09/2017" E DELLA NOTA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROT. 237848 DEL 15.10.2019: AUTORIZZAZIONE AL PLIS DEL PARCO DEL ROCCOLO A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

Disciplinare d'incarico per il patrocinio e la difesa legale congiunta dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del Roccolo, nel promuovendo ricorso avanti il Tar Lombardia – sez. di Milano avverso la Città metropolitana di Milano e la società Solter S.r.l. per l'annullamento e/o declaratoria di nullità della **nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 283908 del 2.12.2019**, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche Ing. Giacomo Gatta, avente ad oggetto ***“Accettazione delle garanzie finanziarie”*** in riferimento alla *“Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017”* e, per quanto possa occorrere, delle precedente **nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 237848 del 15.10.2019**, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche Ing. Giacomo Gatta, avente ad oggetto ***“Resoconto incontro tecnico del 15.10.2019”*** nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FRA

il **PLIS DEL ROCCOLO** con sede in Arluno, viale 8 ottobre 2001 n.6, qui rappresentato dall'Arch. Andrea Veronese nella sua qualità di Capo Area Governo del territorio del Comune di Canegrate (c.f. e P.IVA 00835500158).

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva: 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz n.2, qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali;

il **COMUNE DI CASOREZZO** (c.f. e P. Iva: 01082050152), con sede in Casorezzo, Largo Alcide De Gasperi n.1, qui rappresentato dal Geom. Angelo Colombo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

e

l'**AVV. Cristina Seccia** (P. Iva 01980730129), con Studio in Busto Arsizio (VA) via Torquato Tasso n.31

Premesso

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

Che:

- il Comune di Canegrate, quale attuale ente capofila del PLIS del Roccolo, con deliberazione della Giunta comunale nr. del

- il Comune di Busto Garolfo con deliberazione della Giunta comunale nr. del

- il Comune di Casorezzo con deliberazione della Giunta comunale nr. del

hanno convenuto congiuntamente di promuovere ricorso giurisdizionale per l'annullamento e/o declaratoria di nullità del provvedimento meglio specificato in oggetto davanti al Tar Lombardia di Milano, incaricando a tal fine per la difesa e il patrocinio legale l'Avv. Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio;

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per il patrocinio e difesa legale degli enti sopra indicati nel promuovendo ricorso avanti il Tar Lombardia – sez. di Milano avverso la Città metropolitana di Milano e la società Solter S.r.l. per l'annullamento e/o declaratoria di nullità della **nota di Città Metropolitana di Milano, prot. 283908 del 2.12.2019**, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche Ing. Giacomo Gatta, avente ad oggetto **“Accettazione delle garanzie finanziarie”** in riferimento alla **“Autorizzazione Integrata Ambientale** di R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017” e, per quanto possa occorrere, delle precedente **nota di Città' Metropolitana di Milano, prot. 237848 del 15.10.2019**, a firma del Direttore del settore rifiuti e bonifiche Ing. Giacomo Gatta, avente ad oggetto **“Resoconto incontro tecnico del 15.10.2019”** nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Ricorso, quest'ultimo, connesso ad altri precedenti ricorsi, già pendenti, proposti dagli stessi Enti con il patrocinio dello stesso legale:

- Ricorso n. RG 2652/2016 avverso il provvedimento endoprocedimentale di VIA assunto da Città Metropolitana con determinazione dirigenziale n. 6875/2016 del 22/07/2016;
- Ricorso n. RG 2895/2017, avverso il provvedimento di AIA concessa da Città Metropolitana a Solter Srl con determinazione n. 7639/2017 del 20.9.2017;
- Ricorso promosso da Solter Srl rubricato al n. RG 686/2018 avverso le note di Città Metropolitana del gennaio 2018 di non accettazione delle garanzie prestate nell'ambito della predetta AIA;
- Ricorso n. RG 2226/2019, avverso il provvedimento di approvazione del progetto di gestione dell'ATEg11 ex art. 11 LR 14/1998 assunto da Città Metropolitana con determinazione n. 4551/2019 del 25.6.2019.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

L'attività di difesa e patrocinio legale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico il compenso di seguito indicato in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

a) fase di studio e introduttiva : € 5.100,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA ;

b) fase di trattazione cautelare e/o decisoria: € 400,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA;

Il predetto compenso sarà corrisposto alla professionista nel seguente modo:

- la parte relativa alle fasi di cui al punto a), dopo la notifica del ricorso;
- la parte relativa alla fase di cui al punto b) dopo il deposito dell'ultima memoria in vista dell'udienza di merito o, in caso di proposizione di istanza cautelare dopo la sua notifica, precisando che il compenso si riterrà comprensivo dell'assistenza sino alla definizione del giudizio nel merito.

In caso di conclusione del processo in forma diversa dalla pronuncia di sentenza del giudice, la quota a saldo del predetto compenso, sarà corrisposta alla professionista dopo l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento.

Il pagamento del compenso nei predetti termini, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico degli Enti le spese generali nella misura del 15% del compenso, l'iva e il contributo previdenziale nella misura di legge nonché il versamento del contributo unificato di € 650,00.

Le spese per imposte e contributi dovuti dagli Enti per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dagli Enti al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previste nelle forme di legge.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136 se e in quanto alla stessa applicabili. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente alla nota pro forma.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

La professionista accetta che il pagamento del predetto compenso venga ripartito tra gli Enti committenti nel seguente modo:

- nella misura di un terzo a carico del Parco;
- nella misura di un terzo a carico del Comune di Busto Garolfo;
- nella misura di un terzo a carico del Comune di Casorezzo.

I rapporti di debito/credito tra gli Enti committenti e la professionista saranno regolati tenendo conto del predetto riparto.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato e finalizzate alla produzione di documentazione tecnica per l'economia della causa, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti committenti che di comune accordo provvederanno a individuare l'esperto, assumendo a loro carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzeranno la professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà in ogni caso subordinato al preventivo assenso degli enti committenti anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informati gli Enti committenti circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte degli stessi. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici dell'Ente committente richiedente, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, strettamente collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi degli Enti committenti, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione degli Enti a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi degli Enti committenti.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto dei ricorrenti, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI COMMITTENTI

Gli Enti committenti si obbligano a fornire tempestivamente, per il tramite dei loro uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Legale incaricato dichiara, e gli Enti ne prendono atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente agli Enti l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà degli Enti, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, la professionista incaricata dichiara di non rivestire cariche elettive in enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuno degli Enti committenti ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 1/45326/122/158624100 con scadenza il 2/1/2021 e con massimale di copertura euro 1.000.000,00 = un milione/00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Gli Enti informano il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che essi tratteranno i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali" nonché del Regolamento UE (GDPR 2016/679).

La stessa professionista è incaricata dagli Enti a trattare i dati personali nei limiti consentiti dalle citate norme se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2020

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Ente.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Cristina Seccia

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il PLIS del Roccolo - Comune di Canegrate: **Arch. Andrea Veronese**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: **Arch. Andrea Fogagnolo**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Casorezzo: **Geom. Angelo Colombo**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015